

	<p align="center"><b>Comune di VIANO</b> Cod.ente 35044</p>	<p align="center"><b>Numero</b>  41</p>	<p align="center"><b>Data</b>  25/10/2012</p>
---	---	---	---

Originale

## Deliberazione di Consiglio Comunale

### **OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012**

L'anno duemiladodici addi venticinque del mese di ottobre alle ore 20,40 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

**All'appello risultano :**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
GIORGIO BEDESCHI		SI	BARBARA ROMPIANESI		SI
GIANFRANCO VALENTINI		SI	GIOVANNI FRANCESCO SCARATI		AG
ASSUNTA SPADONI		SI	PATRICK CAMPANI		SI
ALBERTO MONTECCHI		SI	NELLO BORGHI		SI
ANGELA BONACINI		SI	ROBERTO LUCENII		SI
GIOVANNI PILLA		AG	MARCO DALLARI		SI
GABRIELE MORANI		SI	PEPPINO RAZZOLI		SI
NICOLA BONINI		SI	ALESSANDRO BENEVELLI		SI
			ROSITA MAZZI		SI
-----					
Presenti					15
Assenti Giustificati					02
Assenti					00

Assiste il Segretario Comunale Dott. Natalia Magaldi  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Giorgio Bedeschi  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:  
ROSITA MAZZI  
ALBERTO MONTECCHI  
ASSUNTA SPADONI

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio Bonini Alfredo, il quale così relaziona:

Occorre aumentare le aliquote Imu fissate allo 0,48 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e allo 0,96% per gli immobili non adibiti ad abitazione principale. Tali aliquote erano state fissate sulla base delle stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente rilevatesi non veritiere. Le nuove aliquote che si propongono sono: 0,55 % per la casa di abitazione, 1 % per la seconda casa , 0,90 % sui fabbricati produttivi iscritti nel gruppo catastale D con esclusione di quelli iscritti nel gruppo catastale D5. La previsione di entrata è stata fatta non in base alle stime del MEF ma in base a quello che è stato incassato dal Comune.

In sede di prima applicazione dell'IMU le aliquote erano state fissate anche in relazione al Fondo Straordinario Riequilibrio fissato in 531.000, oggi il FSR è stato quantificato in 590.000 Euro, tuttavia in presenza di uno squilibrio di 95.000 euro, si propone l'aumento delle aliquote ,il maggiore gettito dovrebbe aggirarsi intorno a 65 000 euro, andando quindi a compensare in parte il suddetto disavanzo.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 25/9/2012 con la quale, nel rilevare lo squilibrio della gestione di competenza, si disponeva di adottare con successivo atto i necessari provvedimenti di riequilibrio, compreso l'adeguamento delle aliquote tributarie con particolare riferimento all'IMU;

RITENUTO di dar corso ai necessari provvedimenti di riequilibrio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 26/6/2012 con la quale venivano determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012;

RILEVATO, sulla base della proiezione annua del gettito effettivo della prima rata con l'applicazione delle aliquote determinate con la citata deliberazione consiliare n. 20, un minor gettito dell'Imposta rispetto alle previsioni annuali di bilancio a suo tempo formulate, ai sensi dell'art.13, comma 12-bis, DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base degli importi stimati dal MEF di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) , anche rispetto alle stime aggiornate a luglio;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del*

*citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente differito per l'anno 2012 al 31 ottobre con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° primo gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente punto. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art 13 del D.L 6 dicembre 2011 n 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni 2 Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o

*comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*";

ATTESO INOLTRE che l'articolo 9 , comma 8 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede fra l'altro che "....Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)....";

TENUTO CONTO che l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 , convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012 , al comma 12-quinquies, prevede che "....*Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.*....";

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da*

*anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n 19 del 26/6/2012 ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

VALUTATA la proposta tecnica di applicazione delle aliquote alle diverse fattispecie imponibili, predisposta a cura del competente Servizio comunale sui Tributi, nella quale sono state recepite le disposizioni normative poco sopra richiamate;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, testo vigente, al comma 12-bis prevede che *“ Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo, la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata...”*

CONSIDERATO INOLTRE che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, testo vigente, al comma 12-bis prevede che *“ Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello*

Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.....”;

VISTI i parere favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

UDITI i seguenti interventi:

Prende la parola il Sindaco. Dichiaro: Il 2012 per l'IMU è un anno sperimentale, la certezza di quanto effettivamente è introitato dal Comune l'avremo a primavera. Se dovesse cambiare il quadro politico, prendiamo l'impegno di ritoccare leggermente l'aliquota sulla prima casa in considerazione del fatto che grazie alle detrazioni molti contribuenti non pagavano niente. Apre quindi la discussione.

Interviene il Consigliere Dallari. Dichiaro: Il mio voto è contrario anche se apprezzo il fatto che i fabbricati siano stati differenziati in fabbricati produttivi e non produttivi. Rinnovo l'invito all'Amministrazione Comunale di avere un occhio di riguardo per quegli immobili che pur non essendo prima abitazione sono occupati da parenti stretti, ad esempio dai figli.

Risponde il Sindaco: in base al nostro regolamento gli immobili occupati dai parenti stretti sono considerati seconda casa. Come Amministrazione ci impegniamo, comunque, a rivedere le tariffe naturalmente con un occhio al bilancio.

Prende la parola il Consigliere Benevelli. Dichiaro: Apprezzo il fatto che sia stata fatta una differenziazione delle aliquote anche se i locali destinati ad attività produttive come ristoranti e negozi compresi nella categoria D5 sono tra quelle che più degli altri risentono del calo dei consumi, per questo avrebbero meritato maggiore attenzione.

Nel mio intervento di cui precedente punto all'ordine del giorno non volevo dire che il Sindaco di Viano è peggiore di altri. Volevo solo segnalare che questo continuo fare ricorso alla tassazione non è il sistema giusto. Occorre trovare un modo diverso, non vogliamo criticare l'impegno dell'Amministrazione, ma ad oggi sembra che non sia stato fatto abbastanza..

Interviene il Sindaco: Concordo con Benevelli, la politica è arrivata ad un punto di non ritorno.

Il peso maggiore è dovuto dai costi della politica. Non so se le Unioni dei Comuni possano costituire un valido strumento per contrastare questa grave situazione finanziaria, temo che andremo ad aumentare le spese. E' positivo il fatto che non c'è più l'obbligo per le Unioni di avere come ambito territoriale ottimale quello dei distretti sanitari, che i servizi possano essere gestiti in sub ambiti. E' necessario un intervento forte da parte della politica, non dimentichiamo, inoltre, che non è detto che lo Stato possa imporre entro dicembre un aumento delle aliquote IMU.

Interviene il Consigliere Mazzi. Dichiaro: Il discorso del Sindaco ci ha fatto sentire tutti impotenti, occorre invece che la Giunta dia dei segnali, le risorse umane nel nostro Comune non mancano.

Sindaco: Stiamo vivendo un momento di grande incertezza dal punto di vista istituzionale, anche il riordino delle Province è fermo. Addirittura sembra che sarà soppresso anche il distretto sanitario di Scandiano.

Il Consigliere Razzoli dichiara di ritenere positivo il fatto che per costituire una Unione non c'è più l'obbligo di avere come ambito territoriale il distretto sanitario.

Conclude il Sindaco: Da voci di corridoio sembra che dal 2013 l'IMU sia interamente introitata dai Comuni, se così fosse avremmo certamente più libertà di manovra.

Nessun altro chiede la parola.

ESEGUITA la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti: 15;

Votanti: 15;

Voti favorevoli: 10 ;

Voti contrari 5 (Consigliere Benevelli, Lucenti, Dallari, Razzoli, Mazzi);

#### DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare ed approvare, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE: 1,00 PER CENTO,

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,55 PER CENTO;

- ALIQUOTA FABBRICATI A DESTINAZIONE ESCLUSIVAMENTE PRODUTTIVA APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA D5: 0,90 PER CENTO,

3) Di determinare ed approvare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012, la detrazione dall'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di € 200,00;

4) Di considerare, in conformità al Regolamento IMU, direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota e detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata,

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

6) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento in materia di I.M.U. approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 26/6/2012;

7) Di dare atto che le aliquote come sopra stabilite, tenuto conto del gettito IMU riferito alla prima rata, dovrebbe garantire un gettito stimato presunto di € 1.028.000,00 da accertare per l'importo di € 222.000,00 alla Risorsa 101006 "IMU sperimentale – Abitazione principale e pertinenze" e per

l'importo di € 806.000,00 alla Risorsa 1010070 "IMU sperimentale – Fattispecie diversa da abitazione principale " del bilancio di previsione 2012;

8) Di inviare ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

9) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione:

Presenti: 15;

Votanti: 15;

Voti favorevoli: 10 ;

Voti contrari 5 (Consigliere Benevelli, Lucenti, Dallari, Razzoli, Mazzi);

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4' comma del D Lgs 267/2000.



**Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n.267  
Allegati alla delibera n.41 del 25/10/2012**

**OGGETTO:**

**RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012**

Ufficio Programmazione Finanziaria Gestione Bilancio e Contabilita'  
che ha istruito la proposta

PARERE TECNICO:

data: 25/10/2012

Per quanto riguarda la regolarita' tecnica esprime parere:  
favorevole.

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Sig. Alfredo Bonini)

Ufficio Programmazione Finanziaria Gestione Bilancio e Contabilita'

PARERE CONTABILE:

data: 25/10/2012

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime parere:  
favorevole.

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Sig. Alfredo Bonini)

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
GIORGIO BEDESCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Natalia Magaldi)

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** (art. 134 comma 4 dlgs 267/2000)

La presente deliberazione è esecutiva il 13/11/2012 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Natalia Magaldi)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 dlgs 267/2000)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente delibera è pubblicata il giorno 13/11/2012, all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg Consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Natalia Magaldi)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 dlgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO  
PREVENTIVO/ANNULLAMENTO**  
(Art. 126 dlgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuto al Comitato di Controllo – Sezione di Bologna in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e che:

- con n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il CO.RE.CO. ha chiesto elementi integrativi art. 126 dlgs 267/2000;
- controdeduzioni del Comune n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Ricevute dal CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_;
- nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 267/2000;
- il CO.RE.CO. stesso non ha riscontrato vizi di legittimità in data \_\_\_\_\_ - per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 126 dlgs 267/2000;
- il CO.RE.CO. stesso riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione il \_\_\_\_\_ dlgs 267/2000;

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE